Civile Ord. Sez. 6 Num. 13435 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 01/07/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 11566-2014 proposto da:

CAMPOPIANO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BARBIERI 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MARIA RICCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIA RICCIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

LABORATORI GUIDOTTI SPA, in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

2466
15

RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORONZO MAZZOTTA giusta procura a margine della memoria difensiva;

- resistente -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che ha chiesto di dichiarare la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Salerno in funzione del Giudice del lavoro, con le determinazioni di legge;

avverso l'ordinanza n. 371/14 R.G. del TRIBUNALE di SALERNO, depositata l'11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto e diritto

Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, Alfonso Campopiano, informatore scientifico dipendente dei Laboratori Guidotti s.p.a., impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per presunte violazioni disciplinari, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la Laboratori Guidotti s.p.a. eccependo preliminarmente la incompetenza territoriale del giudice adito per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essere competente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa , ove si trovava la sede della società .

Con ordinanza in data 12 febbraio 2014 il Giudice del lavoro di Salerno in accoglimento della eccezione della società ha dichiarato la incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa .

L'accoglimento della eccezione di incompetenza per territorio è stata fondata sui seguenti rilievi : era pacifico e comunque documentalmente provato dalla lettera di assunzione prodotta dalla società resistente che il rapporto di lavoro era sorto a Pisa; l'unica sede della società, come attestato dalla visura camerale allagata dalla resistente, si trovava a Pisa; il ricorrente non aveva provato la sussistenza presso la propria abitazione di un nucleo, anche modesto, di beni, necessari all'esercizio dell'impresa tali da configurare la sussistenza, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., di una dipendenza idonea a radicare la competenza per territorio del Giudice del Lavoro di Salerno.

Aldo Campopiano ha impugnato la ordinanza con ricorso per regolamento di competenza articolato in unico motivo con il quale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai criteri di individuazione, ai fini dell'art. 413 cod. proc. civ., della "dipendenza aziendale" con specifico riferimento alle cause relative agli informatori scientifici, ha sostenuto di avere offerto adeguata allegazione e prova della sussistenza, in Salerno, di quegli elementi idonei a configurare una "dipendenza aziendale.", secondo l'insegnamento del giudice di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ha sostenuto che la detenzione di beni aziendali era documentata dal telegramma del 14 giugno 2013 con la quale la società, nel comunicargli il recesso immediato dal rapporto di lavoro, lo invitava alla restituzione dei beni aziendali ancora in possesso ; nella memoria di costituzione, inoltre, la medesima società aveva affermato che esso Campopiano era in possesso di un'auto aziendale . Ha poi richiamato la lettera di assunzione nella quale si individuava la sede di lavoro nel Comune di domicilio e si prevedeva che gli spostamenti dovessero effettuarsi secondo le istruzioni della Direzione per l'informazione scientifica del farmaco e secondo l'itinerario mensile.

La società ha resistito con articolata memoria nella quale ha dedotto, in sintesi, la genericità ed inconsistenza degli elementi allegati da controparte al fine di configurare presso l'abitazione del lavoratore una sia pur elementare articolazione dell'impresa., secondo la nozione estensiva ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità

Il PG presso questa Corte richiesto, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., delle proprie conclusioni, ha, con argomentazione scritta, chiesto l'accoglimento del ricorso.

La società Laboratori Guidotti ha depositato una ulteriore memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella quale ha richiamato le precedenti difese, insistendo per il rigetto dell'istanza

Il ricorso è da respingere.

E' noto che l'art. 413 cod.proc.civ. ., comma 2, individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

si trova l'azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale era addetto il lavoratore al momento della fine del rapporto.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'espressione "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore" (non coincidente con quella di unità produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve essere interpretata in senso estensivo, in armonia con la "mens legis",mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi. Pertanto, costituisce dipendenza aziendale anche l'abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa. (con specifico riferimento alle cause nelle quali sono parte informatori farmaceutici cfr. Cass., 30 gennaio 2014 n. 625, Cass., 4 aprile 2013 n.17347, Cass., 16 novembre 2010, n. 23110; 21 gennaio 2010, n. 1018; 16 novembre 2010, n. 23110). In questa ottica è stato in particolare ritenuto che lo svolgimento dell'attività di informatore scientifico farmaceutico con l'utilizzazione di un computer con rete "ADSL" collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un'auto aziendale, nonché l'esistenza di un deposito di prodotti farmaceutici in un locale annesso opportunamente attrezzato, consentono di qualificare i locali dell'abitazione come dipendenza),

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Cass.ord. 16 novembre 2010 n. 23110 e ord. 4 aprile 2013 n. n. 17347 cit.).

Tanto premesso ritiene il Collegio che nel caso di specie gli elementi offerti dall'odierno ricorrente risultano inidonei a configurare la sussistenza presso l'abitazione di questi o in altro luogo sito nel Comune di Salerno, di quel nucleo minimo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa richiesto per la configurazione di una " dipendenza aziendale", pur alla luce della nozione estensiva elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte .

Occorre in primo luogo evidenziare che il Campopiano non ha specificato, al di là del riferimento all'autovettura, quali erano i beni aziendali detenuti dei quali la società gli aveva chiesto la restituzione. Non ha allegato ad esempio che le esigenze aziendali richiedevano l'utilizzazione, presso la sua abitazione o in altro luogo sito nel Comune di Salerno, di un computer con rete "ADSL" collegata con la società datrice di lavoro, o la presenza, " in loco", di un deposito dei prodotti oggetto dell'attività di informatore o altro materiale connesso all'espletamento della prestazione .

Tale carenza di allegazione non consente, già in astratto, di identificare l'esistenza di un nucleo minimo di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Né la esistenza di una "dipendenza aziendale", nel senso delineato dalla giurisprudenza di legittimità, può farsi derivare dalla sola detenzione dell'autovettura aziendale, che costituisce mero strumento di lavoro messo a disposizione dalla società per l'espletamento della prestazione lavorativa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Infine, inconferente è la circostanza che la sede di lavoro del Campopiano, nella lettera di assunzione, era stata individuata nel Comune di Salerno, atteso che ciò che rileva al fine del radicamento della competenza territoriale è il luogo in cui si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto .

Consegue il rigetto del ricorso . Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%, oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Roma 26 marzo 2015

Il Presidente

Pietro Curzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale